



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

Regolamento
per la concessione e l'utilizzo
delle SALE E LOCALI COMUNALI

Approvato con Deliberazione Consiliare n° 71 del 29/11/2013 e s.m.i.

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Immobili, sale concedibili e usi consentiti	3
Art. 3 - Soggetti concessionari	5
Art. 4 - Domanda e modalità di rilascio della concessione	5
Art. 5 - Uso degli spazi scolastici	6
Art. 6 - Priorità nella concessione	7
Art. 7 - Modalità di utilizzo	7
Art. 8 - Utilizzo delle sale in campagna elettorale.	8
Art. 9 - Tariffe.	8
Art. 10 - Esenzioni e riduzioni tariffarie	9
Art. 11 - Responsabilità.	9
Art. 12 - Risarcimento danni.	10
Art. 13 - Divieto di subconcessione.	10
Art. 14 - Decadenza.	10
Art. 15 - Risoluzione.	10
Art. 16 - Riconsegna delle sale.	10
Art. 17 - Controversie.	11
Art. 18 - Norme di rinvio.	11
Art. 19 - Entrata in vigore, abrogazioni	11

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il Comune di San Pietro in Cariano, nell'ambito delle competenze e degli scopi determinati dallo Statuto e dalle leggi, promuove ed agevola le iniziative di carattere sociale, culturale ed aggregativo promosse da soggetti pubblici o privati mediante la concessione, nel rispetto di quanto disciplinato con il presente regolamento, dell'uso di locali costituenti il patrimonio comunale ed individuati all'articolo successivo.

Art. 2 - Immobili, sale concedibili e usi consentiti

Possono essere concessi in uso, secondo le norme del presente regolamento, i seguenti immobili o parte di essi:

Descrizione sala	Usi consentiti
Chiesetta di Santa Chiara ubicata in Piazza Ara della Valle	Manifestazioni religiose, mostre, esposizioni e concerti compatibili con il luogo consacrato.
Sala Consiliare ubicata presso l'ex Municipio di Piazza Ara della Valle	Esclusivamente per riunioni e iniziative dell'Amministrazione Comunale e organismi nominati dalla medesima.
Sala Lonardi ubicata presso l'Istituzione Comunale Servizi Sociali di Via Beethoven	Riunioni, convegni, corsi.
Sala Civica ubicata presso l'Istituzione Comunale Servizi Sociali di Via Beethoven	Riunioni, convegni, corsi.
Aula Magna Scuola Secondaria di 1° grado ubicata in Via Mara	Riunioni, convegni previo nulla osta dell'Istituto Comprensivo "C. Aschieri".
Sala Civica ubicata presso la Scuola Primaria di Pedemonte	Riunioni, convegni previo nulla osta dell'Istituto Comprensivo "C. Aschieri".
Locali seminterrati presso la Scuola Secondaria di 1° grado ubicata in Via Mara	Attività inerenti a Centri Estivi Ricreativi e Centri Aperti comunali.
Aule presso la Scuola dell'Infanzia di Bure	Esclusivamente al termine del periodo scolastico per attività inerenti i Centri Estivi Ricreativi comunali e manifestazioni della frazione.
Aule seminterrate, <i>piano terra e refettorio</i> ¹ della Scuola Primaria di Pedemonte	Esclusivamente per Grest Estivo, <i>rientro scolastico anticipato e attività di doposcuola</i> ² .
Aule presso la Scuola Primaria di San Floriano	Attività inerenti i Centri Estivi Ricreativi comunali e Centri Aperti comunali.
Sala Mensa presso la Scuola Primaria di San Floriano	Attività inerenti i Centri Estivi Ricreativi comunali e attività ricreativa in generale.
Aula studio primo piano Biblioteca Comunale di San Floriano	Riunioni.
Aule piano terra e refettorio presso la Scuola Primaria di Corrubio	Grest Estivo, rientro scolastico anticipato e attività di doposcuola.

¹ Parole inserite con Deliberazione consiliare n. 54 del 29/09/2014

² Parole inserite con Deliberazione consiliare n. 54 del 29/09/2014

Descrizione sala	Usi consentiti
Aule piano terra e refettorio presso la Scuola Primaria di San Pietro in Cariano ³	Esclusivamente per Grest Estivo, rientro scolastico anticipato e attività di doposcuola ⁴ .
Sale Civiche "Vittorio Betteloni" di Castelrotto	Riunioni. La sala al piano terra sarà adibita anche per eventuali feste di compleanno.
Sale Civiche del Centro Polifunzionale di Corrubbio	Riunioni. Alcune sale saranno adibite per eventuali feste di compleanno.
Salone della Sede Municipale "Villa Rubinelli" ubicato al 1° piano del Municipio di Via Chopin	Riunioni, matrimoni civili.
Sala ubicata presso lo stabile di Piazza Donatori di Sanguè, n. 2, a Pedemonte ⁵	Riunioni.

In casi particolari, adeguatamente motivati e documentati da parte dei soggetti concessionari, per lo svolgimento di iniziative/progetti/eventi comunque denominati che vadano a vantaggio della comunità di San Pietro in Cariano e le cui finalità collimino con gli scopi statuari dell'Amministrazione Comunale, la Giunta Comunale può deliberare:

- a) l'utilizzo degli immobili indicati nel presente articolo anche per usi diversi da quelli espressamente consentiti;**
- b) l'utilizzo di altre sale e locali comunali non indicati nel presente articolo, definendone l'uso consentito;**
- c) l'utilizzo di sale e locali comunali anche per attività che abbiano finalità commerciali o di lucro ivi comprese aste, sfilate, spettacoli, dimostrazioni prodotti per la vendita e qualsiasi attività simile. In tali casi l'uso viene concesso esclusivamente a titolo oneroso ed il soggetto concessionario sarà tenuto al versamento della tariffa stabilita ai sensi del successivo art. 9;⁶**

In ogni caso:

- a) sono escluse le manifestazioni religiose (con esclusione della Chiesetta di Santa Chiara);**
- b) Le feste di compleanno verranno autorizzate solo per la sala al piano terra del complesso "Vittorio Betteloni" di Castelrotto e per alcune sale del complesso polifunzionale di Corrubbio per bambini/ragazzi fino al compimento della maggiore età purché sia garantita la presenza dei genitori che saranno direttamente responsabili dell'uso delle attrezzature e dei locali nonché custodi durante il periodo concessorio⁷.**

³ Parole inserite con Deliberazione consiliare n. 54 del 29/09/2014

⁴ Parole inserite con Deliberazione consiliare n. 54 del 29/09/2014

⁵ Parole inserite con Deliberazione consiliare n. 77 del 28/12/2015

⁶ Periodo aggiunto con Deliberazione Consiliare n. ____ del ____

⁷ Periodi così modificati con deliberazione consiliare n. ____ del _____. Dapprima recitavano così: "Sono escluse tutte le attività che abbiano finalità commerciali o di lucro, è altresì vietata la concessione in uso delle sale comunali per aste, sfilate, spettacoli, manifestazioni religiose (con esclusione della Chiesetta di Santa Chiara), dimostrazioni di prodotti per la vendita e qualsiasi attività simile.

Le feste di compleanno verranno autorizzate solo per la sala al piano terra del complesso "Vittorio Betteloni" di Castelrotto e per alcune sale del complesso polifunzionale di Corrubbio per bambini/ragazzi fino al compimento della maggiore età purché

Le attività ammesse comunque non devono produrre disturbo tale da molestare il vicinato in cui sono ubicate le sale medesime in base alla normativa vigente. Devono essere altresì compatibili con le caratteristiche strutturali delle sale.

Art. 3 - Soggetti concessionari

Le sale comunali possono essere concesse in uso, conformemente alle finalità previste dallo Statuto comunale, prioritariamente a:

- 1°) Enti Locali (Comune, Provincia Regione);
 - 2°) Organismi Comprensoriali ed Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado;
 - 3°) Circoli, Parrocchie, Associazioni Culturali, Sociali, Politiche, Sportive, Turistiche, Scientifiche, Ambientali, Ricreative, Sindacali;
 - 4°) Singoli cittadini o Società per manifestazioni, convegni, seminari, incontri;
- Per quanto riguarda le priorità ai punti 2°, 3° e 4° verrà data la precedenza ai soggetti aventi sede e/o operanti sul territorio comunale.

Art. 4 - Domanda e modalità di rilascio della concessione.

La domanda di concessione delle sale, reperibile presso gli uffici comunali preposti o sul sito web del Comune, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Municipio almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data di utilizzo. La stessa deve indicare il giorno o il periodo nonché il tipo di riunione, di manifestazione o di iniziativa per cui si richiede l'uso del locale ed inoltre specificare il nome e cognome, codice fiscale, l'indirizzo o la sede del responsabile dell'ente, dell'associazione, del partito o comunque del soggetto che riveste le funzioni di organizzatore e responsabile. La domanda dovrà altresì contenere la dichiarazione di conoscere tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e l'obbligo di rispettarle.

Il Responsabile competente procede, mediante comunicazione scritta, al rilascio o al diniego della concessione da inviare al firmatario della richiesta. Il mancato accoglimento della richiesta deve essere sempre motivato.

Il rilascio della concessione può essere subordinato all'indicazione, nella stessa, di giorni od ore diversi di messa a disposizione dei locali, in relazione ad altri usi già autorizzati.

Le concessioni sono strettamente personali e sono rilasciate esclusivamente al titolare della richiesta, che sarà ritenuto responsabile del corretto utilizzo dei locali. E' vietata qualsiasi forma di sub-concessione.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione il richiedente:

- ✓ dovrà consegnare all'Ufficio competente la ricevuta di versamento della tariffa dovuta. Il pagamento costituisce condizione indefettibile del rilascio dell'autorizzazione;
- ✓ dovrà ritirare copia delle chiavi in Comune firmando apposita attestazione; dell'utilizzo delle chiavi ne è direttamente e personalmente responsabile. È assolutamente vietato duplicare le chiavi, ulteriori copie verranno eventualmente consegnate previa domanda e successiva autorizzazione.

- ✓ qualora la sala sia protetta da allarme, dovrà ritirare presso gli Uffici Comunali competenti la password di accesso per lo sblocco del sistema di allarme. Tale password verrà consegnata in busta chiusa, sarà personale e non cedibile. Terminato l'utilizzo della sala, il richiedente-responsabile, riattiverà il sistema di allarme utilizzando la password consegnata.

La concessione ha durata limitata all'iniziativa, alla manifestazione o alla riunione organizzata.

La concessione d'uso può essere rilasciata a condizione che nel periodo per cui è stata inoltrata la richiesta non siano previste iniziative proprie del Comune.

L'autorizzazione per l'utilizzo verrà concessa di volta in volta. Nel caso di richiesta di una sala comunale per più giorni, l'autorizzazione verrà concessa una sola volta per tutte le giornate richieste.

In ogni caso l'autorizzazione non potrà essere concessa per un periodo superiore a un anno e comunque una volta a settimana ad eccezione delle attività dei grest, delle iniziative a supporto dell'attività scolastica, nonché per iniziative per le quali sia stato espressamente concesso il patrocinio, anche gratuito, dell'Amministrazione Comunale⁸. Il Comune si riserva di negare la concessione a chi, in precedenza, si sia reso responsabile di condotte dannose nei confronti di edifici o strutture comunali.

Il concessionario può recedere dalla richiesta o dalla concessione previa comunicazione scritta, da presentare all'Ufficio preposto almeno tre giorni prima della data fissata per l'utilizzo dei locali. Tale ipotesi può comportare l'esclusione del richiedente dall'ulteriore possibilità di ottenere sale comunali in concessione.

Art. 5 - Uso degli spazi scolastici

Per quanto riguarda l'utilizzo delle sale e degli spazi scolastici in ottemperanza alla normativa vigente in materia⁹, oltre alla richiesta al Comune di cui al precedente art. 4 è necessario inoltrare apposita richiesta anche all'Istituto Comprensivo "C. Aschieri" di San Pietro in Cariano al fine dell'ottenimento del preventivo nulla osta da parte dell'Autorità Scolastica.

Nella concessione di locali e spazi scolastici vengono fatte salve e quindi non oggetto del presente regolamento le seguenti attività organizzate dall'Istituto Comprensivo "C. Aschieri" di San Pietro in Cariano:

- ✓ ogni attività e iniziativa pertinente l'organizzazione scolastica dei singoli plessi (a titolo esemplificativo: consiglio docenti, riunioni insegnanti ecc.);
- ✓ ogni attività didattica realizzata al di fuori del normale orario scolastico che dovrà comunque essere comunicata agli Uffici comunali.

Resta inteso che, ove richiesto, potranno essere concesse in uso anche le aree cortilizie annesse ai plessi scolastici, compatibilmente con la loro destinazione d'uso e acquisito il parere vincolante dell'Ufficio Patrimonio¹⁰.

⁸ Periodo così modificato con deliberazione consiliare n. 77 del 28/12/2015. Dapprima recitava così: "In ogni caso l'autorizzazione non potrà essere concessa per un periodo superiore a un anno e comunque una volta a settimana ad eccezione delle attività dei grest, delle iniziative a supporto dell'attività scolastica, nonché per iniziative espressamente patrocinate dalla Giunta Comunale".

⁹ Art. 96 del D.Lvo n. 297/1994 e artt.33 e 50 del Decreto Interministeriale n. 44/2001.

¹⁰ periodo aggiunto con deliberazione consiliare n. 48 del 21/09/2015.

Art. 6 - Priorità nella concessione

Il Comune concede i locali sulla base della data di presentazione delle domande; a tal fine, fa fede l'ordine cronologico di assunzione delle domande al Protocollo del Comune, non avendo rilevanza la data di spedizione.

Nel caso di più domande pervenute nel medesimo giorno relative agli stessi locali e periodi, ovvero in parte coincidenti, la concessione viene rilasciata dopo avere sentito tutti i richiedenti e raggiunto un accordo. Qualora l'accordo non sia possibile, si applica la regola del precedente comma del presente articolo.

In ogni caso, per scopi istituzionali e per le consulte, commissioni, comitati e organismi nominati dall'Amministrazione Comunale, ha priorità d'uso delle sale il Comune di San Pietro in Cariano senza necessità di particolari formalità, sia relativamente ad istanze presentate, sia relativamente a concessioni rilasciate in precedenza.

Nei casi disciplinati dal precedente comma, il Responsabile competente ha l'obbligo di avvisare con almeno cinque giorni di anticipo il soggetto che ha presentato domanda di prenotazione o che ha ottenuto la concessione.

In tale ultimo caso all'Amministrazione Comunale non incomberà alcun obbligo di rifondere qualsiasi spesa sostenuta, ovvero di corrispondere indennizzi o risarcimenti di alcun genere ad esclusione del rimborso della tariffa pagata.

Art. 7 - Modalità di utilizzo.

Le sale, i locali, gli eventuali arredi e le attrezzature devono essere riconsegnati al Comune nello stato di fatto preesistente alla consegna.

Il concessionario è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni in ordine all'utilizzo di tutte le sale:

- a) fare uso delle sale, degli arredi e delle attrezzature con la massima cura e diligenza nel rispetto della destinazione autorizzata;
- b) non affiggere cartelli, pannelli, rivestimenti, striscioni o fondali, né apporre scritte sui muri delle sale concesse o dei corridoi senza espressa autorizzazione del Responsabile del servizio comunale;
- c) non apportare alcuna modifica alla disposizione e alla sistemazione degli impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento, degli arredi delle sale e dei servizi senza espressa autorizzazione del Responsabile del servizio comunale;
- d) non disporre propri arredamenti o attrezzature nelle sale senza espressa autorizzazione del Responsabile del servizio, inclusi frigoriferi, stufe o cucine economiche;
- e) riconsegnare la sala nelle stesse condizioni in cui è stata concessa;
- f) segnalare al Responsabile del servizio comunale eventuali danni riscontrati in occasione dell'utilizzo della sala medesima;
- g) impegnarsi a risarcire ogni eventuale danno che si dovesse verificare a cose o persone, garantendone la rifusione.
- h) al termine di ogni utilizzo della sala provvedere al riassetto del locale, allo spegnimento delle luci e dell'impianto di riscaldamento, alla chiusura delle finestre.
- i) è imposto assoluto divieto di eseguire opere, manufatti o impianti di qualsiasi genere senza formale autorizzazione dal Responsabile del servizio comunale; eventuali migliorie o nuove opere espressamente autorizzate accederanno alla proprietà comunale senza alcun onere o indennizzo a carico del Comune.

j) munirsi di licenza per trattenimento e spettacoli prevista dall'art. 68 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza qualora la tipologia di manifestazione od evento lo richieda.

k) far rispettare il divieto di fumare.

Il Comune consegna i locali puliti e perfettamente funzionanti ed è a discrezione del medesimo effettuare verifiche, senza preavviso, sullo stato dei locali durante il periodo d'utilizzo.

Il Comune di San Pietro in Cariano non assume alcuna responsabilità relativamente ai beni, depositati nei locali, di proprietà o in uso del concessionario. Pertanto, il Comune non risponde di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dal concessionario.

In ogni caso le sale o i locali richiesti si presumono concessi in buono stato di manutenzione e privi di vizi evidenti e tali dovranno essere riconsegnati alla fine dell'utilizzo. Il concessionario avrà l'onere di visionare preventivamente tali spazi e segnalare all'Amministrazione Comunale ogni possibile danno, carenza o pregiudizio che si possano verificare e riscontrare usando la normale diligenza del buon padre di famiglia (a titolo esemplificativo e non esaustivo: danneggiamento arredi, vetri, serramenti, attrezzature; imbrattamento muri etc.). La segnalazione dovrà essere inoltrata prima dell'inizio dell'uso per iscritto (faranno fede data e ora del protocollo del Comune), oppure tramite mail, fax o altro sistema che consenta di certificare con esattezza data e ora di invio.

In assenza di tale segnalazione nei termini e con le modalità suindicate, il concessionario sarà ritenuto unico responsabile dei danni che verranno riscontrati successivamente all'utilizzo, semprechè la responsabilità per questi ultimi non sia da imputare chiaramente ed inequivocabilmente ad altri soggetti.

Il Concessionario avrà naturalmente la possibilità di provare con ogni mezzo la propria totale estraneità ai fatti contestati.

Art. 8 - Utilizzo delle sale in campagna elettorale.

Durante la campagna elettorale europea, politica, amministrativa e referendaria la concessione di sale e locali di proprietà comunale per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati è disciplinata dalla normativa vigente in materia¹¹.

Art. 9 - Tariffe.

Le tariffe per la concessione in uso delle sale sono determinate con deliberazione di Giunta Comunale.

Il corrispettivo per l'utilizzo delle sale verrà versato dal richiedente presso la Tesoreria Comunale e la relativa ricevuta di pagamento verrà consegnata all'Ufficio competente al momento del rilascio dell'autorizzazione. Le somme ricevute in sede di prenotazioni non sono restituibili, salvo il caso in cui il Comune si riservi l'utilizzo delle sale come previsto all'art.6 del presente Regolamento.

¹¹ Artt. 19 e 20 della Legge n. 515/1993.

Art. 10 - Esenzioni e riduzioni tariffarie

Nel rispetto di quanto stabilito dal vigente regolamento comunale dell'albo e della consulta delle associazioni, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 29/09/2014, esecutiva, e s.m.i., ove tali norme siano applicabili, le sale sono concesse gratuitamente¹²:

- ✓ per lo svolgimento di riunioni a carattere istituzionale di Enti pubblici o Istituzioni;
- ✓ per lo svolgimento delle riunioni ad ogni singolo gruppo consiliare rappresentato in Consiglio Comunale;
- ✓ a partiti politici e movimenti presenti nelle competizioni elettorali¹³;
- ✓ per riunioni e attività rientranti nei propri fini statutarie a enti, parrocchie, organizzazioni o associazioni senza fini di lucro che operano nel settore dei servizi sociali, culturali, sportivi, turistici, scientifici, ambientali, ricreativi, sindacali;
- ✓ **per¹⁴ le iniziative senza finalità commerciali o di lucro¹⁵ promosse, sostenute¹⁶ o patrocinate con apposita deliberazione della Giunta Comunale che abbiano ottenuto la collaborazione/partecipazione anche economica del Comune.**

Sono inoltre assoggettate al parziale pagamento della tariffa d'uso:

- ✓ le riunioni e le iniziative organizzate da partiti politici o movimenti rappresentati in Parlamento o in altre assemblee elettive al di fuori della campagna elettorale;
- ✓ le riunioni e le iniziative promosse dalle organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro.

Le suindicate riduzioni e ulteriori esenzioni in ragione di particolari utilizzi possono essere stabilite dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe.

Art. 11 - Responsabilità.

Il concessionario è totalmente ed esclusivamente responsabile civilmente e penalmente, per qualsiasi fatto od evento diretto od indiretto inerente e conseguente l'uso delle sale ed attrezzature concesse e conseguentemente il Comune di San Pietro in Cariano si ritiene esente da ogni responsabilità a qualsiasi titolo, sia essa diretta od indiretta. L'uso delle sale comporta il rispetto della normativa in materia di sicurezza nonché la custodia e la conservazione dei locali, delle strutture e degli oggetti presenti all'interno degli stessi, obblighi ai quali il concessionario dovrà ottemperare con la massima diligenza e correttezza. Il concessionario è responsabile per qualsiasi danno arrecato a persone o a cose di proprietà di terzi o del Comune, derivante dall'uso dei locali concessi in godimento. Il concessionario inoltre solleva il Comune da qualsiasi azione o richiesta di risarcimento, per danni, incidenti, furti, infortuni subiti ad eventuali opere esposte, strumentazioni tecniche e/o attrezzature del Concessionario verificatesi durante la gestione del locale.

Al concessionario potrà essere richiesto deposito cauzionale come determinato dalla Giunta Comunale o un'adeguata polizza assicurativa della responsabilità civile per danni arrecati a persone o a cose di proprietà di terzi, ivi compreso il Comune. La

¹² periodo aggiunto con deliberazione consiliare n. 48 del 21/09/2015

¹³ La presente disposizione vale esclusivamente nel periodo di campagna elettorale: inizio dalla data di pubblicazione sulla G.U. del decreto di indizione dei comizi elettorali e fine il venerdì antecedente la data delle elezioni.

¹⁴ Parola aggiunta con deliberazione consiliare n. ____ del ____

¹⁵ Parole aggiunte con deliberazione consiliare n. ____ del ____

¹⁶ parola inserita con deliberazione consiliare n. 48 del 21/09/2015.

responsabilità per la custodia delle opere o degli oggetti di proprietà dei concessionari sono ad esclusivo carico degli stessi. Resta inteso che in ogni caso il concessionario risponde personalmente verso il Comune per ogni evento dannoso imputabile al primo. Qualora il rapporto tra Comune concedente e concessionario preveda specifici impegni o adempimenti a carico di quest'ultimo, l'atto di concessione può anche prevedere sanzioni pecuniarie conseguenti alla violazione degli impegni medesimi.

Art. 12 - Risarcimento danni.

Il concessionario è tenuto all'immediato risarcimento di eventuali danni arrecati alle sale, agli arredi e agli impianti. In caso di inadempienza, previa stima dei danni, si avvierà il procedimento per la riscossione coattiva del credito, salva in ogni caso la facoltà dell'Ente comunale di denunciare l'accaduto all'Autorità competente. La suddetta inadempienza, da equipararsi a grave inosservanza degli obblighi derivanti dalla concessione, comporterà automaticamente la revoca della concessione medesima. L'Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di richiedere apposita polizza assicurativa o cauzione all'atto del rilascio della concessione.

Art. 13 - Divieto di subconcessione.

E' vietata la cessione a qualsiasi titolo, anche temporanea o provvisoria, della concessione senza il consenso formale del Responsabile del servizio.

Art. 14 - Decadenza.

Possono costituire cause di decadenza dalla concessione:

- il mancato utilizzo della sala senza preventiva e motivata comunicazione al Comune.
- l'interruzione dell'attività del concessionario senza autorizzazione del Comune.
- l'uso improprio o non conforme a quello autorizzato.

La decadenza dalla concessione consegue alla semplice contestazione formale degli addebiti, senza alcuna necessità di disdetta o di ulteriori azioni da parte del Comune ed esclusa altresì ogni pretesa in capo al concessionario.

Art. 15 - Risoluzione.

L'inadempienza o l'inosservanza di uno o più obblighi previsti dalla legge, dal presente regolamento o dall'atto di concessione, comporterà la risoluzione della concessione stessa, previa diffida ad adempiere entro il termine stabilito. A seguito della risoluzione della concessione, il concessionario sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni subiti dal Comune e al pagamento delle sanzioni irrogate da quest'ultimo; inoltre la risoluzione costituirà motivo di diniego di successive richieste rivolte ad ottenerla.

Art. 16 - Riconsegna delle sale.

Il concessionario, sottoscrivendo l'atto di concessione, accetta espressamente gli eventuali provvedimenti che, adottati dal Comune conformemente al presente regolamento, concernano la disdetta, la revoca, la risoluzione o la decadenza.

Comunicata la revoca, la decadenza o la risoluzione della concessione, il concessionario deve riconsegnare il locale immediatamente ovvero nel termine eventualmente stabilito, ripristinando lo stato in cui il medesimo si trovava anteriormente alla concessione in godimento; in caso contrario vi provvederà il Comune, addebitando tutti i costi e le spese conseguenti al concessionario inadempiente.

Art. 17 - Controversie.

Qualora sorgessero controversie in ordine al rapporto contemplato dal presente regolamento, le parti convengono di comporre in via amichevole e, nel caso ciò non fosse possibile, di rimettere le controversie medesime alla decisione di un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato da ciascuna parte ed il terzo designato di comune accordo; in caso di disaccordo, quest'ultimo verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Verona, che provvederà senza vincoli formali, pronunciandosi nel termine di dieci giorni dalla nomina degli altri due membri; trascorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna decisione, il Collegio arbitrale si intenderà decaduto.

Art. 18 - Norme di rinvio.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento si osservano le norme previste dallo Statuto comunale e dal Codice civile.

Art. 19 - Entrata in vigore, abrogazioni.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune della deliberazione consiliare di approvazione del testo regolamentare medesimo.

Ai fini dell'accessibilità totale, il presente regolamento viene pubblicato sul sito web del Comune di San Pietro in Cariano dove vi resterà sino a quando non sarà revocato, annullato o modificato.

Ogni norma precedente l'emanazione del presente Regolamento che disciplina il medesimo oggetto è espressamente abrogata.

Sono comunque fatte salve le norme regolamentari per l'utilizzo degli impianti sportivi (palestre) approvate con Deliberazione consiliare n. 42 del 28/12/2007 e s.m.i.